

soltanto nei casi contemplati dall'articolo 3, n. 3 della legge del 1877. Ora l'onorevole Carnazza invocherebbe anche i casi contemplati dall'articolo 2 della stessa legge.

CARNAZZA GABRIELLO. Ecco, si tratta dei numeri 2 e 3 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Allora il mio dubbio era fondato! Si tratta dei numeri 2 e 3 dell'articolo 3. Onorevole relatore, ella ha difficoltà ad aggiungere anche il numero 2?

MARRACINO, *relatore*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. E lei onorevole ministro?

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono d'accordo anche io.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo comma resta così formulato:

« Contro la decisione del collegio non sarà ammesso alcun mezzo di impugnazione, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'articolo 3 numeri 2 e 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Segue un emendamento dell'onorevole Cao, che all'articolo 1-bis propone di aggiungere in fine le parole:

« ... e salvo il rimedio della revocazione a norma dell'articolo 494, numeri 1 a 4 del codice di procedura civile ».

Anche l'onorevole relatore accenna nella sua relazione a questa questione, che sarebbe stata dibattuta in seno alla Commissione. Ad ogni modo l'onorevole Cao ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAO. Il mio emendamento ha un lato tecnico e un lato sostanziale. Il lato tecnico consiste in questo che non vi è quasi giurisdizione speciale e neppure eccezionale, per la quale non si riservi il caso della revocazione.

Il lato sostanziale è questo: si tratta di una giurisdizione eccezionalissima, sommarissima, che ha poteri straordinari, che può colpire non soltanto il patrimonio, ma anche l'onore del cittadino.

Si vuole a questa giurisdizione dare forza esecutiva immediata, rapidissima, ma contro l'esigenze dell'efficacia di questa giurisdizione non contrasta il rimedio della revocazione, perciò solo che la revocazione non è neppure un grado di giurisdizione perchè non si va ad un altro magistrato, ma allo stesso magistrato, e la revocazione

non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

Si tratta invece di dare il mezzo di riparare all'errore del giudicato, che deriva da errore materiale di fatto risultante dagli atti, per esempio una contraddizione evidente fra un presupposto dello stesso provvedimento e la decisione.

Si tratta di riparare all'errore del giudicato che deriva da dolo, da falsità, o da celamento di documenti ritrovati dopo la decisione.

Si tratta in sostanza di esigenze fondamentali di giustizia e di logica giudiziaria, che mi parè meritino di essere rispettate. La mia proposta trovò la Commissione nè dissenziente nè contraria, perchè la Commissione si divise a voti unanimi, ed ebbe l'onore, la mia proposta, del consenso autorevolissimo di alte personalità del diritto e della politica. Quindi spero che la Camera vorrà accedere alla mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARRACINO, *relatore*. Non mi dissimulo che la questione è molto grave ed importante. Vi sono senza dubbio argomenti pro e contro.

Quelli indicati dall'onorevole Cao fanno certamente una gran presa anche sull'animo mio, ma d'altra parte devo far rilevare alla Camera che, quando l'interessato ha avuto occasione di presentare tutti i documenti possibili, quando errori o dolo sono quasi impossibili, ammettere questo rimedio sarebbe distruggere quella celerità che è la precipua finalità della legge. Devo poi far notare in ordine alle osservazioni dell'onorevole Cao pel pericolo della difformità tra il fatto e il dispositivo della sentenza, che tale difformità può anche essere eliminata con la procedura di rettificazione, la quale (come il collega sa, perchè è maestro di procedura) è un rimedio che si va svolgendo sempre di più e si applica sempre più in tutti quei casi nei quali la correzione materiale è possibile. D'altra parte il fatto indicato dal collega Cao, cioè la possibilità del dolo che possa inficiare la sentenza, può eventualmente dar luogo anche a speciali azioni a favore del danneggiato, indipendentemente dal giudicato; quindi non v'è alcun pericolo per l'interessato escludendo il rimedio della revocazione. Per queste ragioni, e per altre che ometto in ossequio alla brevità, credei di mantenere ferma l'esclusione adottata dalla Commissione, pure non insistendo molto su questa esclusione, perchè le ragioni